



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO

La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, Avv.ta Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° /2017 del Ruolo Affari Contenziosi Civili,
vertente

tra

" S.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore
, elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via C.
Battisti, n. 31, presso e nello studio dell'Avv. Emanuele Argento e
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele Argento ed Emanuele Liddo,
giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione del
20.03.2017 e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83 comma 4, c.p.c.-

- Attrice -

contro

S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. , dall'Avv.
e dall'Avv. ed elettivamente domiciliata presso
e nel proprio studio dell'Avv. in Teramo, alla Via , n. ,
giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di
costituzione del 10.10.2017 e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83
comma 4, c.p.c.-

- Convenuta -

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni delle parti

- Attrice "Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis rejectis: 1) Riconoscere e dichiarare che, essendo avvenuta la "prestazione dei servizi di investimento" da parte della Convenuta in mancanza di quell'"apposito contratto scritto"



che ne avrebbe dovuto costituire, invece, la "base" a sensi dell'art. 23 TUF, sono affetti da una conseguente, quanto insanabile "nullità" gli "ordini" che, indicati in narrativa, ne sono scaturiti; 2) Riconoscere e dichiarare, in via subordinata, che, per effetto dell'avvenuto "non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro (o contratto d'investimento) intercorrente tra le parti" da parte della Convenuta su di essa gravanti per aver offerto alla Concludente una "prestazione del servizio di consulenza" che è avvenuta in violazione di quella che è la sua "nozione normativa" che ne "risulta" dall'"art. 1 comma 5 septies D.lgs n. 58/1998", poiché per essa è "esclusa", ex art. 23 TUF, ogni forma "contratto", conseguentemente, 3) riconoscere e dichiarare che, per tutte le violazioni illustrate in narrativa alla normativa regolamentare in tema di "adeguatezza" delle operazioni e del loro esser state eseguite dalla Convenuta in "conflitto di interessi" con la Concludente, esse sono soggette a "risoluzione del contratto" trattandosi di "violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento" che avrebbe dovuto esser da essa "compiute in esecuzione del "contratto quadro", se e in quanto dovesse esser ritenuto esistente e, per l'effetto, 4) riconoscere e dichiarare che la Concludente ha diritto richiedere alla Convenuta la condanna alla "ripetizione" ex art. 2033 c.c. della somma di "€ 411.140,34" (S.e.&o.) quale "danno emergente" dalla minor somma di "€ 4.568.859,66" che le ha rimborsato rispetto agli "€ 4.980.000,00" complessivamente versatile a seguito dell'avvenuta "sottoscrizione" dei "Modulo di sottoscrizione" di che in narrativa ovvero in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del "lucro cessante" da determinarsi in base "a criteri presuntivi ed equitativi" in una "misura" che potrà esser calcolata "pari al rendimento annuo della somma investita e non rivalutata ricorrendosi all'interesse medio ponderato annuale riconosciuto sui BOT di durata non superiore a 12 mesi" ovvero in quell'altra che sarà reputata di giustizia, con gli interessi dalle "singole date di percezione", con il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. nell'accezione di che in narrativa; 5) Con vittoria delle spese di mediazione e della presente lite."

- Convenuta invocando il rigetto della domanda attorea, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione del 30.11.2016, ritualmente notificato, S.r.l.
conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale la S.p.a.
(d'ora in seguito anche "Banca"), al fine di ivi sentir accertare e dichiarare, in via principale e per le ragioni di cui in atti), la 'nullità' degli 'ordini' oggetto di causa, e per l'effetto veder riconosciuta la condanna alla ripetizione ex art. 2033 c.c. del convenuto istituto di credito.

Deduceva, in sintesi e per quanto qui di interesse, l'attrice, la nullità degli ordini in narrativa e l'invalidità della clausola di inadeguatezza contenuta



negli ordini di acquisto di azioni intercorsi tra le parti ed ottenere il risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento o della condotta illecita tenuta dalla Banca, per le ragioni e come meglio descritto in atti, nello specifico: i) di esser risparmiatore con profilo di rischio prudente/conservativo e grado di conoscenza finanziaria bassa; ii) di aver sottoscritto un modulo di proposta per contratto quadro di negoziazione titoli con la convenuta, senza che all'atto della firma fossero stati resi edotti del contenuto delle singole clausole contrattuali; iii) che la convenuta avrebbe posto in essere una condotta inadempiente, in quanto, avrebbe violato l'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; iv) la conseguente spettanza del risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e precontrattuale, da parametrarsi anche in via equitativa nella misura pari alla somma investita dagli attori, ovvero del danno c.d. "da mancato disinvestimento", da liquidarsi in via equitativa.

Costituitasi in giudizio, la Banca convenuta chiedeva il rigetto integrale della domanda poiché infondata in fatto e diritto, atteso che: i) nel contratto-quadro sottoscritto dall'attore erano espressamente indicate le condizioni contrattuali e il rischio di liquidità degli strumenti finanziari o valori mobiliari non quotati nei mercati regolamentati"; ii) i clienti hanno sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari nel quale erano fornite informazioni generali sulla caratterizzazione del rischio correlato agli investimenti; iii) pertanto, la banca ha correttamente adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 21 TUF e dall'art. 28 reg. Consob n. 11522/1998, "avendo acquisito dai clienti le prescritte informazioni circa l'esperienza in azioni e, in generale, nel mercato degli strumenti finanziari, gli obiettivi di investimento e il grado di propensione al rischio dichiarato e, dall'altro lato, avendo fornito ai medesimi tutte le informazioni necessarie ad orientare in modo consapevole le proprie scelte di investimento.

Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, all'udienza del 21 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento, nella misura e per le ragioni di seguito enunciate.

Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità avanzata da parte attrice in ordine al contratto di specie relativo alla prestazione dei servizi di investimento, in quanto acclarato che redatto per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE.



Venendo al merito della causa, giova rilevare in primo luogo che l'attrice ha articolato le proprie conclusioni domandando in via subordinata la declaratoria di invalidità della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli degli ordini di acquisto in causa per la sua vessatorietà, genericità, nonché assenza di chiarezza e trasparenza ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., artt. 33-36 Codice del Consumo e art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998.

Occorre pronunciarsi in ordine a tale domanda, visto il rilievo che la stessa produrrebbe anche in ordine alla successiva domanda risarcitoria da inadempimento. La domanda, in parte qua, è infondata.

La "clausola di adeguatezza" cui si fa riferimento è la dichiarazione, contenuta in tutti i moduli d'ordine delle azioni, sottoscritti dagli investitori istanti, con la quale gli stessi dichiarano di esser stati informati circa l'inadeguatezza dell'operazione ed acconsentono ciononostante all'esecuzione della stessa. Si tratta di un vero e proprio consenso scritto, imposto - a tutela dell'investitore - dal combinato disposto degli artt. 21 T.U.F. e 29 Reg. Consob attuativo n. 11522/1998.

Con riguardo alla sola censura di invalidità, basti osservare che la stessa risulta logicamente, prima che giuridicamente, inconsistente, atteso che: i) la dichiarazione in questione non è una "clausola contrattuale", bensì, per l'appunto, una dichiarazione d'intenti, con la quale l'investitore manifesta la volontà di procedere ad effettuare l'operazione nonostante la sua natura inadeguata: non disciplina situazione giuridiche soggettive attive o passive, creando diritti soggettivi, imponendo obblighi o limitando responsabilità, ma dà conto di una circostanza e di una volontà, rispondendo peraltro ad un obbligo formalistico imposto dalla normativa primaria e secondaria di settore; ii) non costituendo una "clausola contrattuale" di disciplina del rapporto giuridico (e, a fortiori, una clausola limitativa di responsabilità dell'intermediario), non ha senso parlare di vessatorietà o di specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. o ex art. 33 cod. cons.; iii) anche la censura di difetto di chiarezza o trasparenza, lungi dall'incidere sulla validità della "clausola" (atteso che ai fini del rispetto del requisito formalistico ex art. 29, comma 3, reg. cit. è sufficiente un "ordine impartito per iscritto ... in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute", che non deve ritenersi esteso al "contenuto" delle avvertenze ricevute: cfr., su tale aspetto, più approfonditamente, infra), potrà al più incidere sulla prova o meno dell'assolvimento degli obblighi informativi - questione che, a ben vedere, riguarda la domanda risarcitoria articolata dagli attori (e tenuto, peraltro, conto della notoria distinzione tra violazione di regole di condotta e di regole di validità, solo la seconda potendo dar luogo a vizi strutturali del contratto o di singole clausole contrattuali: cfr., proprio in tema di intermediazione finanziaria, per tutte, Cass. SSUU n. 26724/2007). Con la conseguenza che deve escludersi qualsivoglia invalidità della dichiarazione



in questione, salve le valutazioni circa la sua rilevanza nel merito della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Premesso che, avendo l'attrice inteso esperire ulteriore azione di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale o contrattuale - e cioè di una responsabilità di tipo c.d. secondario, da violazione di specifici obblighi gravanti sulla parte e non del generico dovere del *neminem laedere* - trova applicazione il generale criterio di riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2967 cod. civ., in ossequio al quale colui che si assuma creditore danneggiato è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, pur qualificato, spettando di converso alla controparte contrattuale l'onere di dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato o che esso non è causalmente o psicologicamente imputabile allo stesso (cfr. per tutte, sul riparto dell'onere della prova, Cass. Civ. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). Spetterà, inoltre, in capo all'attore, l'onere di provare l'esistenza dei pregiudizi risarcibili secondo i criteri di delimitazione individuati dagli artt. 1223, 1225 1226 e 1227 cod. civ., posti a valle di una (eventualmente già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. di recente, in tal senso, Cass. Civ. sez. VI, 24/05/2017, n.13096).

Tali criteri generali di delimitazione e riparto dell'onere della prova non possono che trovare applicazione - in linea di principio - anche al giudizio in oggetto, relativo al dedotto inadempimento degli obblighi gravanti nei confronti dell'intermediario finanziario, pur con le peculiarità e specificazioni interpretative e che risentono della particolare disciplina e tecnicismo della materia, regolata dal decreto legislativo, 24/02/1998 n° 58, (c.d. T.U. Finanza) e dai relativi Regolamenti attuativi, nelle versioni *ratione temporis* applicabili al caso di specie.

Manifestazione "positiva" di quanto testé affermato è del resto il disposto dell'art. 23, comma 6, del T.U.F., ai sensi del quale «Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta».

Fatta questa premessa e posto che l'attrice ha dato prova dell'esistenza del titolo, occorre vagliare la censura di "inadempimento" (c.d. "qualificato", cioè, allegato in relazione a specifiche violazioni di obblighi) fatte valere dall'attore, per verificare se la convenuta abbia adempiuto all'onere di dimostrare l'inesistenza o la non imputabilità delle inadempienze allegate. Nel far ciò, dovranno brevemente essere richiamati gli specifici obblighi gravanti sull'intermediario, nei limiti di quelli rilevanti in relazione al(i) dedotto(i) inadempimento(i).



Si è già anticipato che, sotto un primo profilo, l'attore ha allegato: a) la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, non fornendo una adeguata, effettiva e completa informazione ai clienti; b) l'abuso del diritto nell'inserimento generalizzato della clausola di inadeguatezza al fine di ottemperare formalmente al disposto dell'art. 29 reg. Consob. Cit. e tuttavia non perseguendo l'interesse dei clienti o del mercato.

Tanto detto, la prima norma di riferimento in materia è costituita dall'art. 21 del d.lgs n. 58 del 1998, il quale, nella versione *ratione temporis* applicabile al caso di specie.

La norma sopra riportata impone all'intermediario l'adozione di regole comportamentali consistenti in una serie di doveri invero non solo informativi, coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo unitario: il perseguimento del miglior interesse del cliente (c.d. *best execution*). Si tratta di obblighi peculiari, la cui previsione sottende la consapevolezza, da parte del legislatore, dello squilibrio tra le posizioni dei contraenti - intermediario ed investitore (ed in particolare intermediario ed investitore c.d. *retail*, cioè il risparmiatore non professionale) - pur se non manifestato secondo il tradizionale modello lavoristico e consumeristico della disparità di potenza economico-negoziale tra le parti, bensì articolato sulla scorta della asimmetria informativa e conoscitiva in ordine ai prodotti finanziari oggetto degli obiettivi d'investimento del cliente. Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, il citato art. 21, rubricato "criteri generali", pone dunque in capo agli intermediari i seguenti obblighi: -) Comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; -) classificare sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla Consob, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento. -) rispettare il principio dell'adeguatezza fra le operazioni e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore. -) Acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. Gli obblighi informativi - così descritti in senso generale dal richiamato art. 21 - sono poi specificati analiticamente nell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ai contratti regolati dall'art. 21 del Tu n. 58 del 1998 nella formulazione vigente fino al 31/10/2007, prima dell'intervento del Regolamento n. 16190 del 2007, successivo alla Direttiva Mifid 1 attuata mediante il d.lgs n. 164 del 2007), il quale stabilisce in modo analitico quali siano le informazioni da acquisire sul profilo soggettivo del cliente e da fornire in ordine agli investimenti da eseguire. In particolare, l'art. 28, rubricato "Informazioni tra gli intermediari e gli investitori", statuisce (in



ordine ai profili di interesse in relazione alla vicenda per cui è causa) che: "1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3."

La semplice lettura coordinata delle riportate disposizioni normative e regolamentari rende evidente che gli obblighi su descritti ("classificazione del grado di rischiosità", acquisizione delle informazioni sulla clientela, rispetto del principio di adeguatezza tra operazioni e profilo della clientela, fornimento di informazioni adeguate e segnalazione delle operazioni inadeguate) - ruotano, quindi, tutti intorno al concetto dell'"agire informati e informando".

L'attrice ha dedotto che la Banca avrebbe violato l'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza prescritto dalle norme richiamate, nello specifico, non fornendo una adeguata, effettiva e completa informazione ai clienti, in particolare con riferimento al grado di rischio. A tal riguardo, hanno altresì osservato che alcun valore potrebbe attribuirsi alla dichiarazione di presa visione del prospetto informativo, non avente valore confessorio. Si tratta, a ben vedere, di censure afferenti la specifica operazione posta in essere tra le parti: l'allegato difetto informativo, in altre parole, non è stato dedotto con riguardo alle informazioni inerenti alla fase antecedente alla stipula del contratto quadro (e cioè, ad esempio, la mancata acquisizione di notizie in ordine al "profilo" della clientela, la mancata classificazione del grado di rischio degli specifici strumenti finanziari, la mancata consegna del documento sui rischi generali, etc.), bensì in ordine alle specifiche operazioni poste a valle della stipula del contratto di consulenza, relative all'ordine di acquisto delle azioni emesse dall'istituto convenuto. Ne deriva che, a tal fine, devono considerarsi del tutto irrilevanti i riferimenti - effettuati dalla convenuta al fine di dar prova del proprio adempimento - alle informazioni contenute nel contratto-quadro sottoscritto dall'investitore, nonché quelle incluse nel sottoscritto documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, in quanto afferenti obblighi (antecedenti e) ulteriori rispetto a quelli la cui violazione è fatta valere specificamente con la domanda attorea. Per non dire che trattasi di informazioni aventi portata del tutto generica, necessarie ma non sufficienti ad assolvere all'adempimento degli oneri informativi gravanti sull'intermediario. Dicasi, parimenti, per l'avvenuta compilazione,



documentalmente e come emerso dalle prove testimoniali, da parte degli attori del questionario sull'adeguatezza degli ordini, nel quale gli investitori hanno barrato gli appositi riquadri relativi alla propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi di investimento e propensione al rischio (cfr. fasc. convenuta). -

Poiché l'onere informativo gravante sull'intermediario non può ritenersi assolto attraverso la mera consegna di documentazione contrattuale, sia pure informativa, occorrendo che lo stesso fornisca l'ausilio necessario e funzionale a consentire al cliente di esprimere una scelta consapevole, mediante la illustrazione e la spiegazione delle informazioni contenute nel prospetto (e di quelle aggiuntive necessarie in relazione al proprio profilo). Nell'adempiere all'obbligo informativo ed al generale dovere di diligenza e correttezza, quindi, l'intermediario deve abbandonare ogni approccio formale e, al contrario, privilegiare una comunicazione "sostanziale", vera, effettiva, "adattata" allo specifico cliente con il quale si rapporta.

Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi che nel caso di specie manchi la prova che l'intermediario, al di là dello schermo formalistico offerto dalle predette dichiarazioni, meramente di stile e di stampo generico (peraltro riprodotte in senso analogo in tutti i contratti stipulati con ciascuno degli attori), abbia assolto all'onere informativo in relazione alle specifiche caratteristiche e rischi del prodotto finanziario collocato, nonché in merito alla calibrazione del prodotto commercializzato alle caratteristiche del cliente a fronte delle specifiche contestazioni effettuate dagli attori, infatti, nulla ha allegato o dimostrato la convenuta, che non ha articolato istanze istruttorie volte a dar prova dell'avvenuta specifica informazione, ma ha sostanzialmente articolando le proprie difese facendo leva esclusivamente sulla documentazione contrattuale.

Così inquadrato nello specifico tale obbligo, deve giocoforza escludersi che, al fine dell'adempimento dell'obbligo informativo, possa ritenersi sufficiente la mera indicazione in contratto del "profilo di inadeguatezza" (cioè per tipologia, oggetto, dimensione, frequenza) atteso che, come già detto, la dichiarazione contrattuale da sé sola non costituisce prova dell'adempimento dell'obbligo informativo, potendo al più costituire indice sintomatico, da valutare unitamente ad altri e ulteriori elementi.

Ma è la stessa ratio della normativa richiamata, interamente improntata alla tutela della parte "debole" del rapporto, caratterizzato dall'evidente asimmetria informativa, a suggerire un'interpretazione degli oneri informativi che rifugga ogni formalismo (se del caso previsto in senso esclusivamente protezionistico dell'investitore), per abbracciare una accezione personalizzata, concreta, effettiva, della comunicazione effettuata dall'intermediario: esigenza che di certo non potrebbe essere soddisfatta dalla mera indicazione "contrattuale" dell'inadeguatezza e men che meno



dalla sola indicazione "per tipologia" o per "oggetto" etc. - contenitori "vuoti" ove non riempiti delle indicazioni concrete in relazione allo specifico strumento finanziario e allo specifico profilo del cliente - occorrendo un'effettiva spiegazione e reale comprensione dei termini e delle ragioni dell'inadeguatezza rilevata dall'intermediario

Nel caso di specie, dunque, a fronte dell'allegazione di specifici profili di inadempimento da parte attrice (clausola di inadeguatezza generica e mancata informazione specifica in ordine alle ragioni di inadeguatezza riportate, la Banca convenuta nulla ha dimostrato.

Acclarato, dunque, l'inadempimento della convenuta, sub specie di omessa informativa, deve ritenersi altresì dimostrato tanto l'elemento soggettivo (presunto nella responsabilità contrattuale da inadempimento, in assenza della prova contraria della non imputabilità soggettiva dello stesso, secondo la logica dell'art. 1218 cod. civ.), quanto l'elemento causale che lega la condotta omissiva al dannoevento (nesso di causalità c.d. materiale), atteso che nella responsabilità contrattuale il danno-evento viene ad identificarsi di norma con l'inadempimento, posto che quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto (il quale, come è noto, non richiede un giudizio di meritevolezza alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c., assumendo rilevanza giuridica alla stregua della volontà contrattuale delle parti). 7. Il danno risarcibile e il nesso causale con l'inadempimento.

Passando all'esame del danno risarcibile, preme ricordare che, in linea di principio e coerentemente con il generale criterio di riparto dell'onere della prova, spetta all'investitore fornire la prova dei danni subiti e del nesso di causalità con l'inadempimento (c.d. nesso di causalità giuridica) ovvero - a dar prova delle conseguenze risarcibili secondo i criteri di delimitazione di cui agli artt. 1223 e ss. cod. civ. (laddove, come appare preferibile, si voglia porre l'accertamento del danno al di fuori della logica della causalità "pura" ed all'interno di quella dell'individuazione delle conseguenze risarcibili: v. in tale secondo senso Cass. Civ. sez. VI, 24/05/2017, n.13096).

Affinché il danno possa ritenersi quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 cod. civ.) occorre, allorquando - come nel caso di specie - si sia al cospetto di una condotta omissiva (omissione di adeguate informazioni), ricorrere al c.d. giudizio controfattuale ipotetico, verificando se l'azione doverosa ipotizzata (ma omessa) avrebbe impedito il danno, secondo la regola probatoria del "più probabile che non", vagliata in relazione agli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (v. SSUU Sentenza n. 576 del 11/01/2008 e di recente, con riguardo alla causalità omissiva, Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, n.515): traslando tali principi generali nel caso di specie, occorre cioè verificare se, ipotizzando l'adempimento da parte della



convenuta agli obblighi informativi su di essa gravanti, possa ritenersi che l'investitore non avrebbe prestato il proprio consenso all'operazione inadeguata, così non sopportando il pregiudizio determinato dalla perdita di valore delle proprie azioni (secondo una logica simile, con le dovute distinzioni, a quella seguita in materia di omesso consenso informato in ambito sanitario). Tale prova compete, come detto, in capo all'investitore e tuttavia, nella materia dell'intermediazione finanziaria, deve ritenersi affievolita e desumibile in via presuntiva dalla stessa consistenza dell'informazione omessa (cfr. Cass. n. 12544 del 2017 e più recentemente Cass. del 29 gennaio 2019, n. 2464), non prestandosi alla prova diretta (cfr. Cass. n. 17194/2016): ed infatti, se il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che le informazioni poste a carico dell'intermediario sono necessarie all'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate - per modo che l'investitore si trovi esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni - deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso ove fosse stato adeguatamente informato (v. Cass. n. 29353 del 2018; Cass. n. 29864/2011). Si tratta di una presunzione alla quale, anche se non espressamente prevista dalla legge, deve riconoscersi natura legale ex artt. 2727 e 2728 c.c., sia pure iuris tantum, in quanto essa discende complessivamente dal sistema normativo e in particolare dalla funzione specifica degli obblighi accollati dalla legge all'intermediario finanziario, preordinati al riequilibrio dell'asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole (cfr., in tal senso, Cass. sez. I, 17/04/2020, n.7905). Operando il predetto meccanismo presuntivo, alla luce della rilevanza delle informazioni omesse, spetta dunque all'intermediario fornire la prova contraria, che non può consistere nella e conseguirà che la Banca venga condannata alla "ripetizione" ex art. 2033 c.c. della somma di "€ 411.140,34" (S.e.&o.) scaturente dalla differenza tra gli "€ 4.980.000,00" da essa complessivamente versati alla Banca a seguito della "sottoscrizione" dei "Modulo di sottoscrizione" dei sopra menzionati "prodotti" della "BG SICAV" e gli "€ 4.568.859,66" che le sono stati "rimborsati" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24.01.2014, n. 1511).

Non potranno esser riconosciuti, viceversa, gli interessi (c.d. "compensativi"), pur richiesti dall'attrice, non avendo la stessa dimostrato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ., sez. VI, 26/11/2021, n. 36878 e Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la somma oggetto del risarcimento, ove fosse stata



resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno (cfr. Cass., sez. III, 12.2.2010, n. 3355). Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ..

Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 e ss.mm.e.ii. in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento, tenuto conto che va riferito, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata (scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00), con l'applicazione, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, dei valori medi indicati nell'allegata tabella, per tutte le fasi in relazione all'attività difensiva concretamente espletata ed alla elevata complessità delle questioni giuridiche trattate ex art 4 DM. Cit..

P.Q.M.

La Giudice onoraria, presso il Tribunale di Teramo in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
S.r.l. contro Spa., disattesa e assorbita ogni
ulteriore istanza:

-accoglie parzialmente la domanda, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;

-condanna S.p.a., in favore della S.r.l., al pagamento della somma di euro 411.140,34, a titolo di risarcimento danno;

-condanna S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore di S.r.l., l'importo di €. per compensi professionali ai difensori, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Teramo il 14 dicembre 2023.

LA GIUDICE ONORARIA
(Carla Fazzini)

